



REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

Sistema bibliotecario ticinese



TM 0 512 114

Regolamento degli studi liceali

(del 22 giugno 1982)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

richiamata la Legge sulle scuole medie superiori e sulla scuola tecnica superiore del 26 maggio 1982, in particolare gli articoli 13, 14, 17, 21, 25 e 26,

d e c r e t a :

Titolo I

PIANO DEGLI STUDI

Capitolo I

Disposizioni generali

Art. 1. L'ordinamento degli studi liceali è conforme alle prescrizioni dell'Ordinanza federale per il riconoscimento degli attestati di maturità (ORM).

Conformità
all'ORM.

Art. 2. ¹ Il piano degli studi liceali si articola in cinque diversi tipi di curriculum, caratterizzati dalla presenza di alcune discipline o dal particolare rilievo dato a discipline comuni a tutti i tipi:

Tipi e curricula.

- tipo A (classico), caratterizzato dal greco e dal latino;
- tipo B (letterario), caratterizzato dal latino e dalla seconda lingua straniera;
- tipo C (scientifico), caratterizzato dalla geometria descrittiva, dalla seconda lingua straniera, da una maggior dotazione oraria della matematica, dalla durata quadriennale della fisica e della chimica e dalla durata triennale della biologia;

SUPSI-DFA
Locarno

Fondo Gianini

REG

86.17

- tipo D (linguistico), caratterizzato dalla terza lingua straniera, da una maggior dotazione oraria della seconda lingua straniera e, limitatamente al primo biennio, dalla possibilità di seguire una quarta lingua straniera;
- tipo E (economico-sociale), caratterizzato dalle scienze economiche e dalla seconda lingua straniera.

² Le discipline comuni a tutti i tipi sono: l'italiano, la prima lingua straniera, la filosofia, la storia, la geografia, la matematica, la fisica, la chimica, la biologia, il disegno o la musica, l'educazione fisica, l'insegnamento religioso.

³ All'interno di ciascun tipo sono possibili diversi curricula, costituenti altrettante scelte offerte allo studente; essi riguardano l'alternativa fra disegno e musica, le lingue straniere e la loro gerarchia nel piano degli studi, la durata dell'insegnamento della fisica e della chimica (limitatamente ai tipi A, B, D, E), la materia opzionale del secondo biennio, il seminario del quarto anno.

Curricoli con e senza inglese nei tipi B, C, E.

Art. 3. All'interno dei tipi B, C, E sono istituiti, nel primo biennio, un curriculum senza inglese (Bo, Co, Eo), ossia con due lingue straniere (tedesco, francese) e un curriculum con inglese (Bi, Ci, Ei), ossia con tre lingue straniere (tedesco, francese, inglese); nel secondo biennio dei tipi suddetti vengono insegnate solo due lingue straniere: tedesco e francese oppure tedesco e inglese.

Curricoli con e senza spagnolo nel tipo D.

Art. 4. All'interno del tipo D sono istituiti, nel primo biennio, un curriculum senza spagnolo (Do), ossia con tre lingue straniere (tedesco, francese, inglese) e un curriculum con spagnolo (Ds), ossia con quattro lingue straniere (tedesco, francese, inglese, spagnolo); nel secondo biennio del tipo D vengono insegnate solo tre lingue straniere: tedesco, francese e inglese, oppure tedesco, inglese e spagnolo, oppure francese, inglese e spagnolo.

Inglese per principianti e per avanzati.

Art. 5. L'insegnamento dell'inglese nel primo biennio può essere seguito sia da studenti che ne iniziano lo studio al liceo (inglese 1, per principianti), sia da studenti che l'hanno già studiato nel secondo biennio della scuola media (inglese 2, per avanzati); nel secondo biennio non esiste più distinzione fra inglese 1 e inglese 2.

Lingue straniere.

Art. 6. ¹ Le lingue straniere si distinguono, secondo le prescrizioni dell'ORM, per il diverso rilievo che è loro assegnato nel piano degli studi e per il diverso valore che è loro attribuito per l'ottenimento della promozione e dell'attestato di maturità.

² Valgono le seguenti designazioni:

- tedesco I, francese I = tedesco, francese come prima lingua straniera (o seconda lingua nazionale, usando la terminologia dell'ORM);
- tedesco II, francese II, inglese II = tedesco, francese, inglese come seconda lingua straniera (o, nei primi due casi, terza lingua nazionale) nei tipi B, C, D, E e, inoltre, come principale materia caratterizzante nel tipo D;
- tedesco III, francese III, inglese III = tedesco, francese, inglese come terza lingua straniera nel tipo D;
- spagnolo III = spagnolo nel secondo biennio del tipo D, dove può essere solo terza lingua straniera;
- spagnolo IV = spagnolo nel primo biennio del tipo D, dove può essere solo quarta lingua straniera.

Art. 7. ¹ Nel tipo C la fisica e la chimica vengono insegnate durante l'intero quadriennio. Fisica e chimica.

² Nei tipi A, B, D, E sono previsti, per entrambe le materie, un insegnamento che si conclude alla fine del terzo anno (opzione normale: fisica N, chimica N) e un insegnamento che si conclude alla fine del quarto anno (opzione forte: fisica F, chimica F).

Capitolo II Corsi obbligatori

Art. 8. Il piano delle ore-lezione settimanali obbligatorie è stabilito come segue. Piano delle ore-lezione settimanali.

PRIMO ANNO Materie	Tipi e curricoli								
	A	B		C		D		E	
	Bo	Bi	Co	Ci	Do	Ds	Eo	Ei	
italiano	4	4	4	4	4	4	4	4	4
greco	3	-	-	-	-	-	-	-	-
latino	4	4	4	-	-	-	-	-	-
tedesco I	3	3	3	3	3	3	3	3	3
francese II	2	2	2	2	2	-	-	2	2
inglese III	-	-	3/2	-	3/2	-	-	-	3/2
(inglese 1 / inglese 2)									
francese II o inglese II	-	-	-	-	-	2 o 3	2 o 3	-	-
(inglese 2)									
inglese III (inglese 1/ inglese 2) o francese III	-	-	-	-	-	4/3	-	-	-
inglese III (inglese 2)	-	-	-	-	-	o 2	-	-	-
o francese III							3 o 2	-	-
spagnolo IV	-	-	-	-	-	-	3	-	-
storia	2	2	2	2	2	2	2	2	2
geografia	2	2	2	2	2	2	2	2	2
scienze economiche	-	-	-	-	-	-	-	3	3
matematica	4	4	4	4	4	4	4	4	4
geometria descrittiva	-	-	-	3	3	-	-	-	-
fisica-chimica	2	2	2	2	2	2	2	2	2
biologia	2	2	2	2	2	2	2	2	2
segno o musica	2	2	2	2	2	2	2	2	2
educazione fisica	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Totale	33	30	33/32	29	32/31	30/29	32	29	32/31
insegnamento religioso	1	1	1	1	1	1	1	1	1

SECONDO ANNO Materie	Tipi e curricoli								
	A	B		C		D		E	
	Bo	Bi	Co	Ci	Do	Ds	Eo	Ei	
italiano	4	4	4	4	4	4	4	4	4
greco	3	-	-	-	-	-	-	-	-

SECONDO ANNO

Materie	Tipi e curricoli								
	A	B		C		D		E	
		Bo	Bi	Co	Ci	Do	Ds	Eo	Ei
latino	4	4	4	-	-	-	-	-	-
tedesco I	3	3	3	3	3	3	3	3	3
francese II	2	2	2	2	2	-	-	2	2
inglese III (inglese 1 / inglese 2)	-	-	3/2	-	3/2	-	-	-	3/2
francese II o inglese II (inglese 2)	-	-	-	-	-	2 o 3	2 o 3	-	-
inglese III (inglese 1 / inglese 2) o francese III	-	-	-	-	-	4/3 o 2	-	-	-
inglese III (inglese 2) o francese III	-	-	-	-	-	-	3 o 2	-	-
spagnolo IV	-	-	-	-	-	-	3	-	-
storia	2	2	2	2	2	2	2	2	2
geografia	2	2	2	2	2	2	2	2	2
scienze economiche	-	-	-	-	-	-	-	3	3
matematica	3	3	3	3	3	3	3	3	3
geometria descrittiva	-	-	-	3	3	-	-	-	-
fisica	2	2	2	2	2	2	2	2	2
chimica	1	1	1	1	1	1	1	1	1
biologia	3	3	3	3	3	3	3	3	3
disegno o musica	2	2	2	2	2	2	2	2	2
educazione fisica	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Totale	34	31	34/33	30	33/32	31/30	33	30	33/32
insegnamento religioso	1	1	1	1	1	1	1	1	1

TERZO ANNO

Materie	Tipi e curricoli				
	A	B	C	D	E
italiano	3	3	3	3	3
greco	3	-	-	-	-
latino	4	4	-	-	-
tedesco I o francese I	3	3	3	3	3
tedesco II o francese II o inglese II	-	3	3	4	3
tedesco III o francese III o inglese III o spagnolo III	-	-	-	3/4*	-
filosofia	2	2	2	2	2
storia	2	2	2	2	2
scienze economiche	-	-	-	-	4
matematica	3	3	5	3	3
fisica	-	-	3	-	-
chimica	-	-	3	-	-
fisica N o fisica F	3	3	-	3	3

TERZO ANNO**Tipi e curricoli**

Materie	Tipi e curricoli				
	A	B	C	D	E
chimica F o chimica N	3	3	—	3	3
biologia	—	—	2	—	—
materia opzionale	2	2	2	2	2
educazione fisica	3	3	3	3	3
Totale	31	31	31	31/32	31
insegnamento religioso	1	1	1	1	1

* 3 ore-lezione per tedesco III, francese III, inglese III

4 ore-lezione per spagnolo III

QUARTO ANNO**Tipi e curricoli**

Materie	Tipi e curricoli				
	A	B	C	D	E
italiano	3	3	3	3	3
greco	3	—	—	—	—
latino	4	4	—	—	—
tedesco I o francese I	3	3	3	3	3
tedesco II o francese II o inglese II	—	3	3	4	3
tedesco III o francese III o inglese III o spagnolo III	—	—	—	3/4 *	—
filosofia	2	2	2	2	2
storia	3	3	3	3	3
scienze economiche	—	—	—	—	6
matematica	3	3	5	3	3
fisica	—	—	3	—	—
chimica	—	—	2	—	—
fisica F o chimica F	2	2	—	2	2
materia opzionale	2	2	2	2	2
seminario	2	2	2	2	2
educazione fisica	3	3	3	3	3
Totale	30	30	31	30/31	32
insegnamento religioso	1	1	1	1	1

* 3 ore-lezione per tedesco III, francese III, inglese III

4 ore-lezione per spagnolo

Art. 9. ¹ Nel primo biennio lo studente sceglie tra disegno e musica.

**Disegno e
musica nel
primo biennio.**

² La scelta deve essere annunciata al momento dell'iscrizione al primo anno e non può essere modificata nel corso del biennio.

Art. 10. ¹ Per lo studio delle lingue straniere nel primo biennio valgono le seguenti disposizioni:

**Lingue
straniere nel
primo biennio.**

a) in tutti i tipi il tedesco è prima lingua straniera;

- b) nel tipo A e nei curricoli dei tipi B, C, E senza inglese (Bo, Co, Eo) il francese è seconda lingua straniera;
- c) nei curricoli dei tipi B, C, E con inglese (Bi, Ci, Ei) e nel curricolo del tipo D senza spagnolo (Do) e con inglese 1 il francese e l'inglese sono, rispettivamente, seconda e terza lingua straniera;
- d) nel curricolo del tipo D senza spagnolo (Do) e con inglese 2 lo studente sceglie tra queste due combinazioni:
 - francese II, inglese III;
 - inglese II, francese III;
- e) nel curricolo del tipo D con spagnolo (Ds), nel quale è istituito solo l'insegnamento di inglese 2, lo studente sceglie tra queste due combinazioni:
 - francese II, inglese III, spagnolo IV;
 - inglese II, francese III, spagnolo IV.

² La scelta di cui alle lettere d) ed e) del cpv. precedente dev'essere annunciata al momento dell'iscrizione al primo anno e può essere modificata nel passaggio al secondo anno in conformità alle disposizioni concernenti i cambiamenti di tipo e di curricolo.

Lingue straniere nel secondo biennio.

Art. 11. ¹ Per lo studio delle lingue straniere nel secondo biennio valgono le seguenti disposizioni:

- a) nel tipo A lo studente sceglie tra tedesco e francese;
- b) nei tipi B, C, E lo studente che nel primo biennio ha seguito il rispettivo curricolo senza inglese (Bo, Co, Eo), sceglie tra queste due combinazioni:
 - tedesco I, francese II;
 - francese I, tedesco II;
- c) nei tipi B, C, E lo studente che nel primo biennio ha seguito il rispettivo curricolo con inglese (Bi, Ci, Ei), sceglie tra queste tre combinazioni:
 - tedesco I, francese II;
 - tedesco I, inglese II;
 - francese I, tedesco II;
- d) nel tipo D lo studente che nel primo biennio ha seguito il rispettivo curricolo senza spagnolo (Do), sceglie tra queste quattro combinazioni:
 - tedesco I, francese II, inglese III;
 - tedesco I, inglese II, francese III;
 - francese I, tedesco II, inglese III;
 - francese I, inglese II, tedesco III;
 le due combinazioni con inglese II non sono tuttavia possibili per gli studenti che nel primo biennio hanno seguito inglese 1;
- e) nel tipo D lo studente che nel primo biennio ha seguito il rispettivo curricolo con spagnolo (Ds), sceglie tra queste due combinazioni (cfr. ORM, art. 9, cpv. 2):
 - tedesco I, inglese II, spagnolo III;
 - francese I, inglese II, spagnolo III;
 egli può anche, lasciando lo spagnolo, scegliere tra le quattro combinazioni indicate alla lettera d);

f) l'insegnamento dell'inglese non è più, come nel primo biennio, differenziato in inglese 1 e inglese 2.

² La scelta dev'essere annunciata al momento dell'iscrizione al terzo anno e non può essere modificata nel corso del biennio.

Art. 12. Nel primo anno l'insegnamento della fisica e della chimica, che figurano nel piano delle ore-lezione settimanali come un'unica materia, viene impartito secondo una di queste due modalità: **Fisica e chimica nel primo anno.**

- a) da un unico docente, di fisica o di chimica, in 2 ore-lezione settimanali;
- b) da un docente di fisica che impartisce 2 ore-lezione settimanali nel primo semestre e da un docente di chimica che impartisce 2 ore-lezione settimanali nel secondo semestre.

Art. 13. Nel secondo anno la fisica e la chimica, che figurano nel piano delle ore-lezione settimanali come due materie distinte, vengono insegnate secondo questa modalità: **Fisica e chimica nel secondo anno**

- fisica: 2 ore-lezione settimanali;
- chimica: 2 ore-lezione quindicinali.

Art. 14. ¹ Nel secondo biennio per la fisica e per la chimica lo studente dei tipi A, B, D, E sceglie tra l'opzione forte (fisica F, chimica F: materia studiata sino alla fine del biennio) e l'opzione normale (fisica N, chimica N: materia studiata sino alla fine del terzo anno). Sono possibili queste due combinazioni: **Fisica e chimica nel secondo biennio per i tipi A, B, D, E.**

- fisica F, chimica N;
- fisica N, chimica F.

² La scelta dev'essere annunciata al momento dell'iscrizione al terzo anno e non può essere modificata nel corso del biennio.

Art. 15. L'insegnamento delle scienze economiche, che figurano nel piano delle ore-lezione settimanali come un'unica materia, e che comprendono economia aziendale, economia politica e diritto, viene impartito secondo queste modalità: **Scienze economiche.**

- a) nel primo biennio viene insegnata economia aziendale;
- b) nel terzo anno vengono insegnate economia politica (2 ore-lezione) e diritto (2 ore-lezione) da un unico docente oppure da due docenti diversi;
- c) nel quarto anno vengono insegnate economia aziendale (2 ore-lezione), economia politica (2 ore-lezione) e diritto (2 ore-lezione) da un unico docente oppure da due o da tre docenti diversi.

Art. 16. ¹ Le materie opzionali del secondo biennio sono le seguenti:

- a) ambiente e società;
- b) antropologia;
- c) informatica;
- d) linguistica e semiotica letteraria;
- e) storia dell'arte.

Materie opzionali del secondo biennio.

² L'insegnamento dell'antropologia è impartito, conformemente all'articolazione del programma, da un docente di biologia nel terzo anno e da un docente di psicologia nel quarto anno.

³ Lo studente sceglie una materia opzionale al momento dell'iscrizione al terzo anno; tale scelta non può essere modificata nel corso del biennio.

⁴ In ogni istituto vengono organizzati, per gli allievi del terzo anno, tanti corsi di insegnamenti opzionali quante sono le sezioni. Di tutti gli insegnamenti così organizzati viene garantita la prosecuzione nel quarto anno.

⁵ Ogni anno scolastico, sulla base delle iscrizioni, la direzione dell'istituto stabilisce quali corsi di insegnamenti opzionali organizzare.

Seminario del quarto anno.

Art. 17. ¹ Il seminario del quarto anno è una ricerca condotta da un gruppo di studenti, sotto la guida e la direzione di un docente, su un tema che permetta con le sue articolazioni la suddivisione dei compiti tra i diversi membri del gruppo, in modo che ciascun allievo abbia da una parte una precisa responsabilità nello svolgimento della ricerca e acquisisca dall'altra una sicura metodologia. I risultati della ricerca vengono esposti dagli allievi in una relazione scritta fino

² Il seminario può essere eseguito in tutte le materie obbligatorie del quarto anno comprese nel curriculum dello studente, tranne educazione fisica, insegnamento religioso e le materie opzionali.

³ Lo studente deve annunciare la materia nella quale egli intende svolgere il seminario al momento dell'iscrizione al quarto anno.

⁴ In ogni istituto viene organizzato un numero di seminari pari a una volta e mezzo il numero delle sezioni del quarto anno.

⁵ Ogni anno scolastico, sulla base delle iscrizioni, la direzione dell'istituto stabilisce quali seminari organizzare.

Insegnamento religioso.

Art. 18. L'insegnamento religioso è materia obbligatoria dalla quale lo studente può essere dispensato per sua richiesta se ha 16 anni compiuti, per richiesta dei genitori o di chi detiene l'autorità parentale se è di età inferiore.

Capitolo III

Corsi facoltativi

Corsi facoltativi.

Art. 19. ¹ Nel secondo biennio sono istituiti i seguenti corsi facoltativi di 2 ore-lezione settimanali:

- a) latino (corso biennale):
per gli studenti dei tipi C, D, E;
- b) francese (corso biennale):
— per gli studenti del tipo A che seguono il curriculum con tedesco;
— per gli studenti dei tipi B, C, E che seguono i curriculum con tedesco I e inglese II;
— per gli studenti del tipo D che seguono il curriculum con tedesco I, inglese II, spagnolo III;
- c) inglese per avanzati (corso biennale):
per gli studenti dei tipi B, C, E che nel primo biennio hanno seguito i rispettivi curriculum con inglese (Bi, Ci, Ei) e che nel secondo biennio seguono i curriculum con tedesco I e francese II o con francese I e tedesco II;
- d) biologia (corso annuale):
per gli studenti del terzo anno dei tipi A, B, D, E;

- e) laboratorio di fisica (corso annuale):
per gli studenti del quarto anno di tutti i tipi che non seguono il seminario di fisica;
- f) laboratorio di chimica (corso annuale):
per gli studenti del quarto anno di tutti i tipi che non seguono il seminario di chimica;
- g) laboratorio di biologia (corso annuale):
per gli studenti del quarto anno di tutti i tipi;
- h) disegno (corso annuale):
per gli studenti del terzo o del quarto anno di tutti i tipi;
- i) musica (corso annuale):
per gli studenti del terzo o del quarto anno di tutti i tipi;
- storia antica (corso annuale):
per gli studenti del terzo o del quarto anno di tutti i tipi.

² Lo studente deve annunciare, al momento dell'iscrizione al terzo o al quarto anno, i corsi facoltativi che intende seguire.

³ Un corso facoltativo può essere organizzato quando vi siano almeno 15 studenti iscritti (10 per i corsi di inglese del quarto anno e per il laboratorio di fisica, di chimica e di biologia). La limitazione non si applica ai corsi di latino e di francese, prescritti dall'ORM. In ogni istituto possono comunque essere organizzati al massimo, sulla base delle iscrizioni, tanti corsi facoltativi quante sono le classi del secondo biennio. Deroghe ai limiti qui stabiliti possono essere autorizzate dal Dipartimento su richiesta motivata delle direzioni d'istituto.

⁴ La frequenza di un corso facoltativo dev'essere regolare; essa viene segnalata nel libretto scolastico dello studente. La nota viene assegnata, sulla base di precise verifiche, solo agli studenti che ne fanno preventiva richiesta.

Capitolo IV Corsi di recupero

Art. 20. Per gli studenti che incontrano particolari difficoltà sono istituiti **Corsi di sostegno.**
seguenti corsi di sostegno:

- a) nel primo biennio, di regola, corsi di 2 ore-lezione settimanali per ogni coppia di classi nelle seguenti materie:
 - italiano,
 - tedesco,
 - francese,
 - matematica;
- b) nel terzo anno corsi di 1 ora-lezione settimanale per ogni coppia di classi nelle seguenti materie:
 - tedesco, francese, matematica (per gli studenti di tutti i tipi);
 - latino (per gli studenti dei tipi A, B);
 - fisica (per gli studenti del tipo C);
 - inglese (per gli studenti del tipo D);
 - scienze economiche (per gli studenti del tipo E).

Corsi di integrazione.

Art. 21. Per gli studenti che all'inizio del secondo anno cambiano tipo passando al tipo C o al tipo E, in conformità con le disposizioni concernenti i cambiamenti di tipo e di curriculum, sono istituiti un corso di geometria descrittiva e, rispettivamente, un corso di scienze economiche d'integrazione di 2 ore-lezione settimanali durante il primo semestre.

Capitolo V

Corsi complementari

Corsi complementari di musica strumentale.

Art. 22. ¹ Sono istituiti corsi complementari biennali facoltativi di musica strumentale di 1 ora-lezione settimanale per i seguenti strumenti: pianoforte, violino, flauto, chitarra. Essi sono riservati esclusivamente agli studenti del primo biennio che seguono l'opzione musica.

² Lo studente che intende seguire uno di questi corsi lo deve annunciare al momento dell'iscrizione al primo anno. Non è possibile seguire più di un corso.

³ L'insegnamento viene impartito a gruppi di 2 studenti (pianoforte, violino) o di 3 studenti (flauto, chitarra).

⁴ Ogni anno, in base alle iscrizioni, il Collegio dei direttori sottopone al Dipartimento il piano dei corsi che possono essere organizzati.

Corsi complementari di educazione fisica.

Art. 23. ¹ Sono istituiti corsi complementari annuali di educazione fisica di 2 ore-lezione settimanali.

² Lo studente che intende seguire uno di questi corsi lo deve annunciare al momento dell'iscrizione all'anno scolastico. Non è possibile seguire più di un corso.

³ In ogni istituto possono essere organizzati al massimo 8 corsi, ritenuto che a ciascun corso devono essere iscritti almeno 15 studenti.

Capitolo VI

Onere orario massimo

Onere orario massimo.

Art. 24. Oltre i corsi obbligatori lo studente può seguire al massimo 4 ore-lezione tra corsi facoltativi e corsi di recupero.

Titolo II

AMMISSIONE

Ammissione alla prima liceo a) senza esame.

Art. 25. Al primo anno del liceo possono iscriversi come allievi regolari senza esame di ammissione:

- a) gli studenti che hanno ottenuto la licenza della scuola media nella sezione A;
- b) gli studenti che hanno ottenuto la licenza della scuola media in una sede con forme organizzative diverse dalle sezioni A e B, secondo le disposizioni stabilite da speciale risoluzione governativa.

b) con esame.

Art. 26. Al primo anno del liceo possono iscriversi come allievi regolari previo esame di ammissione:

- a) gli studenti che hanno ottenuto la licenza della scuola media nella sezione B;
- b) gli studenti che hanno ottenuto la licenza della scuola media in una sede con forme organizzative diverse dalle sezioni A e B, secondo le disposizioni stabilite dalla speciale risoluzione governativa di cui all'art. 25, lett. b);

- c) gli studenti provenienti da scuole pubbliche di altri cantoni, purchè abbiano compiuto o compiano entro l'anno civile i 15 anni e abbiano frequentato regolarmente un curriculum scolastico di nove anni;
- d) gli studenti provenienti da scuola pubbliche estere e da scuole private di altri cantoni o estere, purchè abbiano compiuto o compiano entro l'anno civile i 15 anni e abbiano frequentato regolarmente un curriculum scolastico di nove anni.

Art. 27. ¹ Gli studenti di cui all'art. precedente, lett. a) e c) devono sostenere c) esami e condizioni.
un esame scritto e orale nelle materie seguenti:

- italiano,
- tedesco,
- francese,
- matematica.

² L'esame è superato con almeno la media del 4 nelle quattro materie e con al massimo un'insufficienza non inferiore al 3.

³ Per l'ammissione ai tipi A, B o al curriculum con inglese 2 dei tipi B, C, D, E gli studenti devono inoltre sostenere un esame scritto e orale di latino, rispettivamente d'inglese. In questo caso l'esame è superato con almeno la media del 4 nelle quattro materie di cui al cpv. 1 e con al massimo un'insufficienza non inferiore al 3 nelle cinque o sei materie d'esame.

Art. 28 ¹ Gli studenti di cui all'art. 26, lett. d) devono sostenere un esame scritto e orale nelle materie seguenti:

- italiano,
- tedesco,
- francese,
- matematica,

e un esame orale in:

- storia,
- geografia,
- scienze.

² L'esame è superato con almeno la media del 4 nelle sette materie e con al massimo due insufficienze non inferiori al 3, di cui non più di una nelle quattro materie con esame scritto.

³ Per l'ammissione ai tipi A e B con inglese 1 gli studenti devono inoltre sostenere e superare con almeno la nota 4 un esame scritto e orale di latino.

⁴ Per l'ammissione ai curricoli con inglese 2 dei tipi B, C, D, E gli studenti devono inoltre sostenere e superare con almeno la nota 4 un esame scritto e orale di inglese.

Art. 29. Gli studenti di cui all'art. 26, lett. b) devono sostenere gli esami previsti dalla speciale risoluzione governativa di cui all'art. 25, lett. b).

Art. 30. ¹ Gli studenti in possesso della licenza di scuola media ottenuta nella sezione A senza latino o inglese sono ammessi ai tipi A, B o D con inglese 2 previo esame d'ammissione scritto e orale di latino, rispettivamente inglese.

²L'ammissione è concessa alle condizioni previste dall'art. 27, cpv. 3 ritenuto che per le materie d'italiano, tedesco, francese e matematica fanno stato le note della licenza di scuola media.

d) Esigenze specifiche dei singoli curricula.

Art. 31. L'ammissione al primo anno del liceo è subordinata alle seguenti esigenze specifiche dei singoli curricula:

- a) al tipo A e al tipo B possono iscriversi solo gli studenti che sono in possesso della licenza di scuola media con latino o che hanno superato il relativo esame d'ammissione;
- b) ai curricula dei tipi B, C, D, E con inglese 2 possono iscriversi solo gli studenti che sono in possesso della licenza di scuola media con inglese o che hanno superato il relativo esame d'ammissione;
- c) ai curricula dei tipi B, C, D, E con inglese 1 possono iscriversi solo gli studenti che sono in possesso della licenza di scuola media senza inglese o che non hanno sostenuto o superato il relativo esame d'ammissione.

Passaggio dalla prima SCC alla seconda liceo.
a) senza esame.

Art. 32. ¹Gli studenti promossi dal primo anno della Scuola cantonale di commercio possono iscriversi al secondo anno del liceo:

a) senza esame d'ammissione nei casi seguenti:

- ai curricula del tipo C, con l'obbligo di frequentare durante il primo semestre il corso d'integrazione di geometria descrittiva;
- al curriculum Do con inglese 1;
- ai curricula del tipo E.

Nei casi in cui l'iscrizione al secondo anno di liceo comporti la frequenza di materie nuove perché non frequentate alla SCC o frequentate con una minor dotazione oraria, prima dell'iscrizione lo studente deve avere un colloquio orientativo con i docenti di quelle materie per ricevere indicazioni sul lavoro che dovrà essere svolto per un proficuo inserimento nel nuovo curriculum;

b) con esame.

b) in tutti gli altri casi a condizione di superare un esame nelle materie non seguite nell'anno precedente; tale esame non è tuttavia previsto in disegno o musica.

²Gli studenti che passano dal primo anno della SCC al secondo anno del liceo secondo le disposizioni del cpv. precedente sono tenuti a seguire un curriculum con disegno se alla SCC hanno frequentato il corso facoltativo di disegno; in caso contrario essi possono scegliere tra disegno e musica, ma devono entro la fine del secondo anno recuperare la materia del primo anno del liceo.

Passaggio dalla seconda SCC alla terza liceo.

Art. 33. ¹Gli studenti promossi dal secondo anno della SCC possono iscriversi con esame d'ammissione al terzo anno del liceo limitatamente ai curricula dei tipi C, D, E.

²Essi devono sostenere un esame scritto e orale, sulla base del programma del secondo anno del liceo, nelle materie seguenti:

- per l'iscrizione al tipo C: fisica, chimica, biologia;
- per l'iscrizione al tipo D: inglese, fisica, chimica;
- per l'iscrizione al tipo E: fisica, chimica.

³Superano l'esame di ammissione gli studenti che raggiungono almeno la media del 4. È consentita al massimo un'insufficienza non inferiore al 3.

Art. 34. ¹ Gli studenti provenienti da scuole pubbliche o private dello stesso ordine e grado del cantone, riservato il caso della Scuola cantonale di commercio, di altri cantoni o estere possono iscriversi previo esame di ammissione al secondo e al terzo anno del liceo, purché abbiano compiuto o compiano entro l'anno civile il sedicesimo, rispettivamente il diciassettesimo anno d'età e abbiano frequentato regolarmente un curriculum scolastico di dieci, rispettivamente undici anni.

Ammissione di studenti di altra provenienza alla seconda e alla terza liceo.

² Essi devono sostenere un esame scritto e orale, sulla base dei programmi di liceo dell'anno precedente, nelle materie seguenti:

- tipo A: italiano, greco, latino, prima lingua straniera, matematica;
- tipo B: italiano, latino, matematica, prima lingua straniera, seconda lingua straniera;
- tipo C: italiano, matematica, fisica, prima lingua straniera, seconda lingua straniera;
- tipo D: italiano, matematica, prima lingua straniera, seconda lingua straniera, terza lingua straniera;
- tipo E: italiano, matematica, scienze economiche, prima lingua straniera, seconda lingua straniera.

³ Superano l'esame di ammissione gli studenti che raggiungono almeno la media del 4. Sono consentite al massimo due insufficienze non inferiori al 3.

Art. 35. ¹ Lo studente ammesso al terzo anno del liceo secondo le disposizioni degli articoli 33 e 34 del presente regolamento deve sostenere, entro la fine di marzo dell'anno in cui frequenta la terza liceo, un esame scritto e orale in quelle materie per le quali nel rispettivo curriculum è già stata assegnata la nota di maturità.

Recupero delle note di maturità.

² Tale esame, organizzato dall'istituto dove lo studente è iscritto, può essere ripetuto una sola volta entro la fine di agosto dello stesso anno.

³ Se l'esito dell'esame è tale che il conseguimento della maturità risulta compromesso, lo studente non viene promosso al quarto anno del liceo.

Art. 36. ¹ Gli esami di ammissione al primo anno del liceo sono organizzati da un solo istituto, per incarico del Dipartimento della pubblica educazione, entro la fine di agosto.

Organizzazione degli esami di ammissione.

² Gli esami di ammissione al secondo e al terzo anno del liceo sono organizzati entro la fine di agosto dall'istituto cui è chiesta l'ammissione.

Titolo III

CAMBIAMENTI DI TIPO E DI CURRICOLO

Art. 37. Per lo studente promosso dal primo anno del liceo sono possibili, passando al secondo anno, i seguenti cambiamenti di tipo senza esami integrativi:

Cambiamento di tipo senza esami integrativi.

- a) dal tipo A al tipo B, curriculum Bo, oppure, per chi è in possesso della licenza di scuola media con inglese, curriculum Bi con inglese 1;
- b) dai tipi A, B, D, E al tipo C, con l'obbligo di frequentare durante il primo semestre del secondo anno il corso d'integrazione di geometria descrittiva;

- c) dai tipi A, B, C, E al tipo D, curricolo Do con inglese 1, purchè lo studente sia in possesso della licenza di scuola media con inglese o abbia seguito il corso di inglese nel primo anno del liceo;
- d) dai tipi A, B, C, D al tipo E, con l'obbligo di frequentare durante il primo semestre del secondo anno il corso d'integrazione di scienze economiche.

Cambiamento di curricolo senza esami integrativi.

Art. 38. Per lo studente promosso dal primo anno del liceo sono possibili, passando al secondo anno, i seguenti cambiamenti di curricolo senza esami integrativi:

- a) dai curricoli Bi, Ci, Ei ai curricoli Bo, Co, Eo, rispettivamente;
- b) dai curricoli Bo, Co, Eo ai curricoli Bi, Ci, Ei con inglese 1, rispettivamente purchè lo studente sia in possesso della licenza di scuola media con inglese;
- c) dal curricolo Ds al curricolo Do;
- d) dal curricolo del tipo D con francese II e inglese III al curricolo dello stesso tipo con inglese II e francese III.

Cambiamenti di tipo e di curricolo con esami integrativi.

Art. 39. I cambiamenti di tipo e di curricolo non previsti agli art. 37 e 38 sono possibili a condizione che lo studente superi un esame integrativo nelle materie non seguite nell'anno o negli anni precedenti o seguite con una dotazione oraria inferiore. È comunque escluso ogni cambiamento di tipo o di curricolo nel passaggio dal terzo al quarto anno.

Domanda di cambiamento senza esami integrativi.

Art. 40. ¹ La domanda motivata di cambiamento di tipo o di curricolo senza esami integrativi deve essere presentata alla direzione entro la fine di giugno; su di essa il Consiglio di classe esprime un parere; la decisione finale spetta allo studente e alla famiglia.

² Nei casi in cui il cambiamento di tipo o di curricolo comporti la frequenza di materie nuove perchè non frequentate in prima liceo o frequentate con una minor dotazione oraria, prima dell'iscrizione al nuovo tipo o curricolo lo studente deve avere un colloquio orientativo con i docenti di quelle materie per ricevere indicazioni sul lavoro che dovrà essere svolto per un proficuo inserimento nel nuovo tipo o curricolo.

Domanda di cambiamento con esami integrativi.

Art. 41. ¹ La domanda motivata di cambiamento di tipo o di curricolo con esami integrativi deve essere presentata alla direzione entro la fine di giugno.

² Gli esami integrativi hanno luogo entro l'inizio dell'anno scolastico successivo.

Titolo IV PROMOZIONE

Assegnazione delle note finali.

Art. 42. ¹ La nota finale è assegnata alla fine dell'anno scolastico dal docente della materia, tenendo equamente conto delle note semestrali conseguite dallo studente.

² Le note semestrali e finale non possono essere mutate durante la conferenza finale.

³ Se un docente non assegna una nota semestrale o finale deve motivarlo per iscritto. Mancando la nota del primo semestre, il docente per assegnare la nota finale si deve accertare che lo studente abbia recuperato la materia di quel semestre. Mancando la nota del secondo semestre, la nota finale non può essere assegnata.

⁴ Nei casi in cui la nota finale è nota di maturità non è consentito l'uso dei mezzi punti.

Art. 43. ¹ Per la fisica-chimica del primo anno viene assegnata un'unica nota, sia alla fine di ciascun semestre sia alla fine dell'anno scolastico. Se l'insegnamento viene impartito da due docenti, la nota viene da loro concordata tenendo conto dei risultati conseguiti dallo studente nelle rispettive discipline.

**Materie con
statuto
particolare.**

² Per le scienze economiche del terzo anno viene assegnata un'unica nota, sia alla fine di ciascun semestre sia alla fine dell'anno scolastico. Se l'insegnamento viene impartito da due docenti, la nota viene da loro concordata tenendo conto dei risultati conseguiti dallo studente nelle rispettive discipline.

Art. 44. Nel computo della media contano il doppio le note delle materie seguenti.

**Materie con
coefficiente
doppio.**

a) Per il primo biennio:

tipo A: italiano, latino, greco, matematica;

tipo B: italiano, latino, tedesco, matematica;

tipo C: italiano, tedesco, matematica, fisica-chimica (il primo anno) o fisica (il secondo anno);

tipo D: italiano, tedesco, seconda lingua straniera (francese o inglese), matematica;

tipo E: italiano, tedesco, matematica, scienze economiche.

b) Per il terzo anno:

tipo A: italiano, latino, greco, matematica;

tipo B: italiano, latino, prima lingua straniera (tedesco o francese), matematica;

tipo C: italiano, prima lingua straniera (tedesco o francese), matematica, fisica;

tipo D: italiano, prima lingua straniera (tedesco o francese), seconda lingua straniera (tedesco o francese o inglese), matematica;

tipo E: italiano, prima lingua straniera (tedesco o francese), matematica, scienze economiche.

Art. 45. ¹ Il passaggio da un anno al successivo è dato con la sufficienza in tutte le materie obbligatorie o con due insufficienze al massimo, a condizione che nessuna nota finale sia inferiore al 3 e che la media delle note finali sia uguale o superiore al 4.

**Condizioni per
la promozione.**

² Nel primo biennio per i curricula dei tipi B, C, E con inglese (Bi, Ci, Ei) solo il francese o solo l'inglese conta pienamente ai fini della promozione, ossia per il computo delle insufficienze e per il computo della media; l'altra delle due materie conta solo come insufficienza e non per il computo della media. Se le note delle due materie sono uguali conta pienamente una delle due, indifferentemente; se le due note sono diverse conta pienamente la migliore.

³ L'insufficienza in educazione fisica e nell'insegnamento religioso va compresa nel numero delle insufficienze; la nota di queste materie non viene invece considerata nel computo della media.

⁴ La mancata assegnazione della nota finale in una materia obbligatoria comporta la non promozione. Fanno eccezione i casi in cui sia stata concessa la dispensa per l'educazione fisica e l'insegnamento religioso.

**Provvedimento
eccezionale di
promozione.**

Art. 46. ¹ Se il Consiglio di classe giudica uno studente idoneo a frequentare l'anno successivo benché non abbia raggiunto i risultati prescritti dall'art. 45, può promuovere lo studente qualora:

- a) sussista una sola insufficienza non inferiore al 3;
- b) sussista una sola insufficienza inferiore al 3 ma non al 2 e manchi al massimo un punto al totale corrispondente alla media del 4;
- c) sussistano due insufficienze non inferiori al 3 e manchi al massimo un punto al totale corrispondente alla media del 4;
- d) sussistano due insufficienze, di cui una sola inferiore al 3 ma non al 2, e si verifichi la media del 4;
- e) sussistano tre insufficienze non inferiori al 3 e si verifichi la media del 4.

² L'applicazione del provvedimento non modifica né il totale dei punti né singole note e viene segnata nella tabella della scuola e nel libretto scolastico dello studente.

³ Ai Consigli di classe nei quali si discuta questo provvedimento partecipano obbligatoriamente e con diritto di voto tutti i docenti delle materie obbligatorie. Qualora per motivi di forza maggiore si verifichino assenze, la discussione sulla promozione avrà luogo solo nel caso in cui, a giudizio della direzione, sussistano le condizioni per una decisione corretta. Ai Consigli di classe possono partecipare, senza diritto di voto, i docenti dei corsi facoltativi e dei corsi complementari.

⁴ La discussione nel Consiglio di classe è introdotta dal docente di classe, il quale fornisce tutti gli elementi di giudizio a sua conoscenza; ogni docente avente diritto di voto deve intervenire sulla situazione dello studente nella propria materia.

⁵ Ogni docente che ne abbia diritto esprime un solo voto, indipendentemente dal numero delle materie che insegna. Non è ammessa l'astensione. La decisione è presa a maggioranza dei votanti. In caso di parità, la promozione non è concessa.

⁶ Nel caso in cui il Consiglio di classe conceda la promozione, vanno iscritte a verbale le motivazioni che giustificano il provvedimento.

Titolo V ATTESTATO DI MATURITA'

**Riconoscimento
federale.**

Art. 47. Il Cantone rilascia attestati di maturità in conformità con l'Ordinanza federale concernente il riconoscimento degli attestati di maturità (ORM) del 22 maggio 1968 e modificazioni successive.

Materie.

Art. 48. ¹ L'attestato di maturità reca le note delle materie seguenti (ORM, art. 21):

— per tutti i tipi:

1. italiano,
2. prima lingua straniera (tedesco o francese),
3. storia,
4. geografia,
5. matematica,
6. fisica,
7. chimica,
8. biologia,
9. disegno o musica;

- per il tipo A:
 10. latino,
 11. greco;
 - per il tipo B:
 10. latino,
 11. seconda lingua straniera (tedesco o francese o inglese);
 - per il tipo C:
 10. geometria descrittiva,
 11. seconda lingua straniera (tedesco o francese o inglese);
 - per il tipo D:
 10. seconda lingua straniera (tedesco o francese o inglese),
 11. terza lingua straniera (tedesco o francese o inglese o spagnolo);
 - per il tipo E:
 10. scienze economiche,
 11. seconda lingua straniera (tedesco o francese o inglese);
- inoltre, come materie specifiche nell'ambito cantonale,
- per tutti i tipi:
 12. filosofia;
 13. una delle materie seguenti: ambiente e società, antropologia, informatica, linguistica e semiotica letteraria, storia dell'arte,
 14. seminario, con l'indicazione della materia in cui esso è stato svolto,
 15. educazione fisica,
 16. insegnamento religioso.

² Nell'attestato le note delle materie 12-16 devono essere iscritte separatamente dalle altre (ORM, art. 25 cpv. 2).

Art. 49. ¹ Per ottenere l'attestato di maturità il candidato deve sostenere alla fine del quarto anno un esame scritto e orale in cinque materie. Esami.

² I primi quattro esami, conformemente alle prescrizioni dell'ORM (art. 18), sono i seguenti:

- tipo A: italiano, prima lingua straniera (tedesco o francese), matematica e, ad anni alterni, latino o greco;
- tipo B: italiano, prima lingua straniera (tedesco o francese), matematica e, ad anni alterni, latino o seconda lingua straniera (tedesco o francese o inglese);
- tipo C: italiano, prima lingua straniera (tedesco o francese), matematica e, ad anni alterni, fisica o seconda lingua straniera (tedesco o francese o inglese);
- tipo D: italiano, prima lingua straniera (tedesco o francese), matematica e, ad anni alterni, seconda lingua straniera (tedesco o francese o inglese) o terza lingua straniera (tedesco o francese o inglese o spagnolo);
- tipo E: italiano, prima lingua straniera (tedesco o francese), matematica e, ad anni alterni, scienze economiche o seconda lingua straniera (tedesco o francese o inglese).

³ Il quinto esame viene scelto dal candidato tra quelle altre materie obbligatorie, ad esclusione di educazione fisica e di insegnamento religioso, il cui insegnamento è almeno biennale e termina alla fine del quarto anno.

⁴ Gli esami ad anni alterni (ORM, art. 18 cpv. 4) si svolgono nel modo seguente:

- anni dispari: latino per i tipi A e B, fisica per il tipo C, seconda lingua straniera (tedesco o francese o inglese) per il tipo D, scienze economiche per il tipo E;
- anni pari: greco per il tipo A, seconda lingua straniera (tedesco o francese o inglese) per i tipi B, C ed E, terza lingua straniera (tedesco o francese o inglese o spagnolo) per il tipo D.

⁵ L'esame deve svolgersi essenzialmente sul programma dei due ultimi anni ORM, art. 17 cpv. 2).

⁶ Il Dipartimento della pubblica educazione è competente ad emanare disposizioni riguardanti l'organizzazione degli esami e l'assegnazione delle note.

Assegnazione delle note.

Art. 50. ¹ Le note iscritte nell'attestato di maturità devono essere espresse in numeri interi (ORM, art. 22 cpv. 1).

² Nel calcolo della nota di maturità per le materie con esame, riservato il caso dell'antropologia, le note semestrali dell'ultimo anno e le note dell'esame hanno il medesimo valore (cfr. ORM, art. 19). La nota di maturità è la media aritmetica arrotondata tra le note del primo semestre, del secondo semestre, dell'esame scritto e dell'esame orale; nel caso in cui la parte decimale della media sia 0,5, la nota viene arrotondata verso l'alto.

³ La nota di maturità di antropologia, quando questa sia stata scelta come materia d'esame, è la media aritmetica arrotondata tra le note semestrali del terzo anno, del quarto anno, dell'esame scritto e dell'esame orale; nel caso in cui la parte decimale della media sia 0,5, la nota viene arrotondata verso l'alto.

⁴ La nota di maturità delle materie senza esame, riservato il caso dell'antropologia, è la nota media ottenuta nell'ultimo anno d'insegnamento (ORM, art. 20 cpv. 2): essa viene assegnata secondo i criteri per l'ottenimento della promozione di cui all'art. 42, cpv. 1.

⁵ La nota di maturità di antropologia, quando questa non sia stata scelta come materia d'esame, viene concordata dai docenti del terzo e del quarto anno tenendo conto dei risultati conseguiti dallo studente nei rispettivi anni.

⁶ Le note semestrali, degli esami e di maturità non possono essere mutate durante la conferenza finale.

⁷ Se un docente non assegna una nota semestrale, degli esami o di maturità deve motivarlo per iscritto. Mancando la nota del primo semestre, il docente per assegnare la nota di maturità si deve accertare che lo studente abbia recuperato la materia di quel semestre. Mancando la nota del secondo semestre, la nota di maturità non può essere assegnata.

Materie con statuto particolare.

Art. 51. Per le scienze economiche, che il quarto anno comprendono economia aziendale, economia politica e diritto e possono essere insegnate da un unico docente oppure da due o da tre docenti diversi, viene assegnata un'unica nota; ciò vale sia per le note semestrali e finale sia per la nota di maturità. Se

l'insegnamento viene impartito da più docenti, le note semestrali e finale vengono da loro concordate tenendo conto dei risultati conseguiti dallo studente nelle rispettive discipline.

Art. 52. Nel calcolo del totale dei punti sono moltiplicate per il coefficiente 2 le note delle materie seguenti (ORM, art. 22 cpv. 2):

Materie con coefficiente doppio.

- tipo A: italiano, latino, greco, matematica;
- tipo B: italiano, prima lingua straniera (tedesco o francese), latino, matematica;
- tipo C: italiano, prima lingua straniera (tedesco o francese), matematica, fisica;
- tipo D: italiano, prima lingua straniera (tedesco o francese), seconda lingua straniera (tedesco o francese o inglese), matematica;
- tipo E: italiano, prima lingua straniera (tedesco o francese), scienze economiche, matematica.

Art. 53. ¹ Non conseguono l'attestato di maturità:

- a) i candidati che hanno una nota 1, o due note 2, o una nota 2 e due note 3, o più di tre note 3 nelle materie 1-8, 10-16 dell'art. 48 (cfr. ORM, art. 23);
- b) i candidati che hanno un totale inferiore a 72 punti nelle materie 1-14 dell'art. 48;
- c) i candidati che, pur avendo un totale non inferiore a 72 punti nelle materie 1-14 dell'art. 48, hanno un totale inferiore a 58 punti nelle materie 1-11 dello stesso articolo e non ottemperano perciò alle prescrizioni federali (ORM, art. 23).

Condizioni per l'ottenimento dell'attestato di maturità.

² Quando non sia stata assegnata la nota di maturità in una materia obbligatoria l'attestato di maturità non è concesso. Fanno eccezione i casi in cui sia stata concessa la dispensa per l'educazione fisica e l'insegnamento religioso.

Art. 54. ¹ Se il Consiglio di classe giudica uno studente idoneo all'ottenimento dell'attestato di maturità benchè non abbia raggiunto i risultati prescritti dall'art. 53, esso può decidere di concedergli l'attestato qualora, sussistendo al massimo tre insufficienze, di cui al massimo una con la nota 2, e raggiungendo 58 punti nelle materie 1-11 dell'art. 48, manchino due punti al totale di 72 nelle materie 1-14 dello stesso articolo.

Provvedimento eccezionale di concessione dell'attestato di maturità.

² L'applicazione del provvedimento non modifica il totale dei punti e viene segnata nella tabella della scuola e nel libretto scolastico dello studente.

³ Ai Consigli di classe nei quali si discuta questo provvedimento partecipano obbligatoriamente e con diritto di voto tutti i docenti delle materie obbligatorie le cui note figurano nell'attestato di maturità e il cui insegnamento è stato continuato fino all'ultimo anno. Qualora per motivi di forza maggiore si verificano assenze, la discussione avrà luogo solo nel caso in cui, a giudizio della direzione, sussistono le condizioni per una decisione corretta. Ai Consigli di classe possono partecipare, senza diritto di voto, i docenti delle materie le cui note figurano nell'attestato di maturità ma il cui insegnamento è terminato prima dell'ultimo anno e i docenti dei corsi facoltativi e dei corsi complementari.

⁴ La discussione nel Consiglio di classe è introdotta dal docente di classe, il quale fornisce tutti gli elementi di giudizio a sua conoscenza; ogni docente avente diritto di voto deve intervenire sulla situazione dello studente nella propria materia.

⁵ Ogni docente che ne abbia diritto esprime un solo voto, indipendentemente dal numero delle materie che insegna. Non è ammessa l'astensione. La decisione è presa a maggioranza dei votanti. In caso di parità, l'attestato di maturità non è concesso.

⁶ Nel caso in cui il Consiglio di classe conceda l'attestato di maturità, vanno iscritte a verbale le motivazioni che giustificano il provvedimento.

Ripetizione
degli esami.

Art. 55. ¹ Il candidato che non abbia ottenuto l'attestato ha il diritto di ripresentarsi agli esami solo dopo aver ripetuto l'ultimo anno come allievo regolare (cfr. ORM, art. 24).

² Non è permesso un terzo esame.

Titolo VI DISPOSIZIONI FINALI

Disposizione
transitoria.

Art. 56. Le risoluzioni governative anteriori al presente regolamento e atti-nenti alla materia ivi contenuta restano in vigore solo per il liceo triennale.

Pubblicazione
ed entrata
in vigore.

Art. 57. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore a partire dall'anno scolastico 1982/83. Bellinzona, 22 giugno 1982.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente: **Speziali.**

p.o. Il Cancelliere: **Crivelli.**